

## **Denuncia tardiva: ispettori (del lavoro) svincolati dalla conciliazione**

Il Ministero del Lavoro fornisce alcune soluzioni interpretative sulla corretta applicazione della conciliazione monocratica. I chiarimenti sono contenuti nella lettera circolare protocollo 7165 del 16 aprile scorso e si riferiscono ai presupposti per l'attivazione dell'istituto anche alla luce delle novità di cui all'articolo 38 della legge 183/2010 ("collegato lavoro"), il quale, introducendo il comma 3-bis all'articolo 11 del D.Lgs 124/2004, consente di dare al relativo verbale efficacia esecutiva su istanza di parte.

Preliminarmente la nota ministeriale ribadisce (circolare 36/2009) il principio secondo cui la richiesta d'intervento del lavoratore non può necessariamente indurre l'ufficio allo svolgimento dell'attività ispettiva su quanto denunciato, in quanto tale richiesta non determina alcun obbligo dell'organo di vigilanza.

Il Ministero ipotizza tre casistiche:

- a) richiesta di intervento da cui non emergano elementi sufficienti per individuare il fenomeno irregolare denunciato dal lavoratore (es. rapporto di lavoro cessato da tempo);
- b) fallimento della conciliazione monocratica promossa;
- c) conciliazione monocratica positivamente definita, qualora non venga dato integrale o corretto adempimento agli accordi in essa raggiunti.

In presenza della prima ipotesi, rimane piena la facoltà dell'ufficio di valutare tutti gli elementi oggettivi di prova nonché l'eventuale lungo tempo trascorso tra i fatti denunciati ed il momento del possibile accesso ispettivo. Tuttavia quando la richiesta di intervento sia presentata personalmente dal lavoratore o da un suo delegato, ciò non impedisce all'ufficio di tentare la convocazione delle parti ai fini conciliativi e ciò anche se il lavoratore abbia manifestato, in via preventiva, la propria indisponibilità a definire la sua richiesta mediante conciliazione. Ciò non toglie che il conciliatore debba acquisire tale consenso.

Nella seconda ipotesi, quando per esempio il fallimento della conciliazione sia determinato dalla mancata ingiustificata presentazione del datore di lavoro regolarmente convocato, la circostanza potrebbe costituire un indice di scarsa volontà collaborativa nel ricercare potenziali soluzioni alla controversia, il che "di norma" avrebbe come conseguenza 'attivazione del procedimento ispettivo. Al contrario la richiesta potrebbe essere archiviata qualora non risulti una concreta possibilità di effettuare un proficuo intervento ispettivo.

In merito alla terza ipotesi la lettera in esame puntualizza che la presentazione dell'istanza di rateizzazione costituisce riconoscimento del debito e conseguente adempimento alla conciliazione. In merito invece alla parte retributiva il verbale, su istanza della parte interessata, potrà acquistare il titolo esecutivo con decreto del giudice, ma poiché è atto di natura privatistica, non potrà essere utilizzato dall'ispettore per esercitare eventuale potere sanzionatorio in caso di inadempimento del datore di lavoro.